

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'istituzione di scuole d'arti e mestieri (scuole laboratorio)
e l'istituzione della scuola tecnica cantonale

(del 6 giugno 1950)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

La Commissione Speciale per il « Codice della Scuola » ci ha comunicata la sua decisione di proporre a codesto Gran Consiglio, qualora i lavori per l'adozione generale del Codice dovessero protrarsi o richiedere in talun punto nuovo riesame, di anticipare la discussione ed eventualmente di accogliere quali provvedimenti staccati, da porre in vigore già con l'anno scolastico 1950/1951, i progetti di riordinamento dell'insegnamento professionale. Così come venne quindi fatto per la scuola di amministrazione annessa alla Scuola cantonale di commercio, così si farà per i tre progetti riguardanti le scuole di avviamento professionale, le scuole d'arti e mestieri (scuole laboratorio) e la scuola tecnica cantonale (l'attuale scuola dei capimastri).

In altro messaggio abbiamo trattato il problema delle scuole d'avviamento, in relazione al prolungamento delle scolarità obbligatoria da 14 a 15 anni, elementi direttamente e intimamente connessi.

Presentiamo qui i progetti relativi alle scuole d'arti e mestieri e al riordinamento della scuola dei capimastri, che prenderà il nome di « scuola tecnica cantonale ».

Per quanto riguarda le scuole d'arti e mestieri il progetto si basa sostanzialmente sull'ordinamento degli istituti esistenti, e cioè della scuola dei meccanici a Bellinzona e di quella dei pittori a Lugano, che hanno già fatto una lunga prova e forniscono indicazioni assai utili circa i cambiamenti che sono da introdurre per ottenere risultati sempre migliori.

La Commissione del Codice della scuola ha lungamente discusso il problema delle sedi. In un primo tempo era stato deciso di indicare le località in cui sarebbero da istituire le scuole, e le sezioni che esse dovrebbero comprendere; ma poi si pensò che è assai più opportuno tener conto dei bisogni e delle caratteristiche del lavoro nelle diverse regioni del Cantone e lasciare quindi al Consiglio di Stato la facoltà di creare le scuole e le sezioni necessarie.

Una particolare attenzione è stata rivolta al problema degli edifici in cui le scuole devono trovare un'adatta e ben attrezzata sede, ed è stata prevista la collaborazione fra lo Stato e i Comuni, che è indispensabile se si vuol giungere in breve a risultati concreti.

Per ciò che concerne la scuola dei capimastri, la quale prenderà il nome di *scuola tecnica cantonale*, riteniamo opportuno richiamare quanto è risultato dalle discussioni avvenute in sede commissionale nelle sessioni di Ascona e di Locarno, poichè qui si tratta di introdurre notevoli cambiamenti nell'attuale ordinamento.

La soluzione prospettata nel messaggio governativo del 19 giugno 1945, pur essendo stata bene accolta su certi punti, non accontentava completamente gli interessati, soprattutto perchè per l'ammissione alla scuola si esigea una *pratica preventiva*, da acquistare attraverso i corsi di avviamento, prima, e mediante un regolare tirocinio, poi, della durata di almeno due anni.

Questa soluzione, come risulta dalla lettera 26 dicembre 1944 riprodotta nel precedente messaggio, era stata propugnata dalla stessa Autorità federale, la quale affermava, tra l'altro, che « gli allievi che *non hanno assolto un tirocinio*, non potranno mai equivalere a quelli che hanno dietro di sé un'attività pratica di alcuni anni ».

Soggiungeva l'Autorità federale che i suoi sforzi erano diretti « ad elevare gli istituti tecnici della Svizzera allo stesso livello, affinché il titolo dei licenziati dai diversi istituti, così pareggiati, possa essere effettivamente considerato equivalente. Da un confronto fra i requisiti richiesti per l'ammissione agli istituti tecnici risulta che i tre principali istituti richiedono, in base alla loro lunga esperienza, un *tirocinio compiuto* gli uni, o almeno *due anni di pratica professionale* l'altro. La comprensione degli allievi per le materie d'insegnamento diviene appunto notevolmente maggiore, *se allo studio si è fatto precedere la pratica* ».

Gli istituti menzionati nello scritto riprodotto qui sopra sono i *Technicum* di Bienne, di Burgdorf e di Winterthur. Dopo di allora anche il *Technicum* di Friburgo, sollecitato dall'Autorità federale sovvenzionatrice, ha modificato le condizioni di ammissione, ed esige ora il certificato di capacità professionale, che si ottiene, com'è noto, superando gli esami di fine tirocinio.

La soluzione da noi accettata col progetto di Codice della scuola è certamente logica, e potrebbe senz'altro essere sostenuta anche oggi, in linea di principio, se si volesse rimanere sul piano su cui si era legittimamente posta l'Autorità che soprintende all'insegnamento professionale nella Confederazione e che conosce quindi i problemi scolastici da un punto di vista generale.

Da più parti vennero però fatte serie obiezioni, che ci hanno indotto a riesaminare questo lato particolare dell'ideata riforma. La principale obiezione è questa: sarà mai possibile indurre i genitori dei nostri giovani che vogliono darsi a una carriera superiore ad affrontare innanzi tutto i sacrifici che comporta un normale tirocinio in una delle arti edili? D'altra parte, una volta messi sulla via del mestiere, sarebbe ancora facile reclutare allievi per la Scuola dei capimastri? E non si corre fors'anche il pericolo di diminuire la importanza della scuola, che oggi riceve specialmente allievi provenienti dai ginnasi?

A tutte queste obiezioni si può rispondere diversamente. Si deve, in ogni modo, riconoscere ch'esse tengono conto delle nostre condizioni ambientali e soprattutto della mentalità della nostra gente. L'impostare la Scuola dei capi-

mastri sulle scuole professionali inferiori, anziché sui ginnasi, può sembrare a molti una degradazione della scuola destinata a preparare i dirigenti dell'attività edilizia.

D'altro canto, la preparazione che i nostri giovani possono acquistare nei ginnasi è per alcune materie generali assai più adatta e completa di quella che potrebbero avere seguendo i corsi di una scuola per artigiani.

E' parso quindi opportuno allo scrivente Consiglio di rivedere il progetto e di trovare una soluzione più conforme ai desideri del corpo insegnante della scuola e del ceto professionale interessato.

Il progetto che vi presentiamo, allestito, per nostro incarico, dall'Ispettore cantonale delle Scuole professionali, è stato studiato in tutti i particolari, con il concorso della Direzione della scuola e della Commissione di vigilanza. Furono anche uditi i rappresentanti del corpo insegnante e della Nuova associazione dei capimastri diplomati e licenziati della Scuola cantonale di Lugano.

Nelle sue grandi linee, il nuovo progetto prevede una Scuola tecnica cantonale (questa dovrebbe essere la denominazione definitiva dell'Istituto), divisa in due sezioni: la scuola dei tecnici edili e quella dei tecnici del genio civile. All'una e all'altra sezione possono accedere i giovani di 15 anni, che posseggano la licenza ginnasiale rilasciata dallo Stato o un titolo equivalente, o che superino un esame di ammissione.

Non si richiede quindi alcuna pratica preventiva, ma una buona preparazione generale, dato che l'insegnamento deve svolgersi su un piano nettamente superiore.

La durata degli studi in ciascuna delle suddette sezioni è di quattro anni, durante i quali l'insegnamento teorico dev'essere integrato da esercitazioni pratiche in laboratori annessi alla scuola. Siccome queste esercitazioni, pur essendo molto utili, non saranno assolutamente sufficienti, il progetto prevede un'interruzione degli studi dopo il secondo corso, per permettere all'allievo di compiere una pratica di due anni presso un'impresa o un ufficio di costruzioni edili o del genio civile, a seconda del ramo prescelto.

Questa pratica, che possiamo chiamare *intermedia*, dovrà essere il più possibile controllata dallo Stato, perchè sia effettiva ed efficace. In via di regolamento saranno emanate le opportune disposizioni. Le imprese dovranno essere scelte con criteri speciali, per assicurare all'allievo praticante il maggior profitto. Sarà interessata al riguardo la sezione ticinese della Società svizzera degli impresari costruttori, sulla cui collaborazione lo Stato deve poter contare.

La divisione della Scuola tecnica cantonale in due sezioni (tecnici edili e tecnici del genio civile) venne consigliata dalla Commissione di vigilanza per permettere una migliore specializzazione degli allievi nei due grandi rami in cui si suddivide oggidi l'attività degli impresari costruttori: *soprastruttura* e *sottostruttura*. Una identica divisione venne già introdotta, con ottimo esito, in diverse scuole tecniche svizzere; e la stessa Autorità federale l'ha adottata al momento di disciplinare il tirocinio nella professione dei « disegnatori tecnici », emanando due regolamenti distinti, l'uno per i « disegnatori edili » e l'altro per i « disegnatori del genio civile ». D'altra parte, gli esami professionali superiori per capimastri devono essere dati o per l'edilizia (*Hochbau*) o per i lavori pubblici (*Tiefbau*).

Il progetto prevede la possibilità, per chi è in possesso del diploma di una delle suddette sezioni della Scuola tecnica, di dare, dopo un certo tempo, gli esami nell'altra sezione.

L'insegnamento non sarà naturalmente separato, per le due sezioni, fin dall'inizio. La separazione avverrà negli ultimi due corsi, vale a dire dopo il periodo obbligatorio di pratica. In alcune materie di cultura generale, e anche di disegno, si potranno però riunire le sezioni, se il numero degli allievi dovesse richiedere questo provvedimento, con conseguente limitazione di spesa.

La questione dei licenziati dalla Scuola dei capimastri è risolta con disposizioni transitorie, le quali prevedono, fra l'altro, esami complementari per coloro che abbiano fatto una regolare pratica professionale nell'edilizia o nel genio civile, o in entrambi i rami di attività. Non è possibile, a nostro giudizio, rinunciare a questi esami e rilasciare senz'altro il diploma, come fu proposto in sede di elaborazione del progetto, a tutti coloro che fossero in grado di comprovare con attestati una seria pratica professionale.

Alla fine degli studi venne finora rilasciata la «licenza dalla Scuola dei capimastri», prevista dalla legge attuale. A un nuovo titolo (avente carattere di diploma) di un nuovo istituto, assiso su basi notevolmente diverse e regolato in tutt'altro modo, devono forzatamente corrispondere altre esigenze e altre conoscenze. I certificati di lavoro, da una parte, e gli esami speciali, dall'altra, possono validamente dimostrare che quest'altre esigenze sono state soddisfatte e che quest'altre conoscenze sono state acquisite.

Gli esami complementari saranno tenuti in sessioni speciali e con criteri prevalentemente pratici. Il regolamento indicherà le materie in cui devono svolgersi queste prove.

Il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento è pure regolato da norme transitorie, a proposito delle quali sarà utile dire che tutti gli attuali allievi della Scuola dei capimastri, ad eccezione di due che si propongono di seguire il nuovo ciclo di studi e di uno che intende lasciare la scuola, hanno dichiarato, col consenso dei loro genitori, di voler continuare gli studi secondo il vecchio ordinamento, sino al conseguimento della licenza. Ciò renderà assai più facile l'applicazione della progettata riforma.

Concludiamo affermando che l'istituzione della Scuola tecnica cantonale costituisce, a nostro avviso, una felice soluzione dell'annoso problema dei capimastri, che ha vivamente interessato anche la Sovrana Rappresentanza, la quale più volte ha espresso il desiderio che si trovasse il modo di valorizzare questa classe di professionisti, ponendoli allo stesso livello, in fatto di studi e di titoli, dei diplomati delle altre scuole tecniche medie d'oltre Gottardo.

I suaccennati motivi ci hanno indotti a presentarvi gli annessi disegni di decreti legislativi, che vorremmo fossero sollecitamente presi in esame, perchè le nuove disposizioni possano entrare in vigore già col prossimo anno scolastico.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Galli

Il Cons. Segr. di Stato:
Bernasconi

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente l'istituzione di scuole d'arti e mestieri
(scuole laboratorio) *)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
su proposta del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Sono istituite a Lugano, Bellinzona e possono essere istituite dal Consiglio di Stato nel Distretto di Locarno, nel Distretto di Mendrisio e Riviera o Valli scuole d'arti e mestieri (scuole-laboratorio), il cui scopo è di dare ai giovani un'istruzione teorico-pratica completa per l'esercizio delle arti e dei mestieri.

Esse possono comprendere una o più sezioni, specialmente nei rami delle arti meccaniche, delle arti decorative e delle arti edili.

§ 1. Il Consiglio di Stato può trasferire una o più delle sezioni sopra indicate da una sede all'altra quando ne risulti l'opportunità.

§ 2. La spesa relativa a queste scuole è iscritta nel bilancio preventivo.

Art. 2. — L'insegnamento che si impartisce nelle scuole d'arti e mestieri prepara gli allievi all'esame di fine tirocinio previsto dalla legge federale sulla formazione professionale.

§ 1. L'insegnamento pratico si svolge nei laboratori annessi alla scuola, i quali sono diretti di regola da un capo-officina, coadiuvato da capi-operai o da tecnici specializzati per le singole materie.

§ 2. In casi speciali, l'insegnamento pratico può essere tenuto in laboratori o cantieri privati, sotto la vigilanza del docente della scuola. Eventuali contratti con impresari o con padroni di officine o di fabbriche sono stipulati dal Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 3. — Per essere ammessi alle scuole d'arti e mestieri occorre aver compiuto il quindicesimo anno di età e possedere la licenza dai corsi di avviamento professionale o un attestato di studi equivalenti, oppure superare un esame di ammissione.

Occorre inoltre presentare un certificato medico, da cui risulti che il giovane ha le attitudini fisiche richieste dal mestiere o dall'arte scelta.

§ 1. Quando il numero dei posti di lavoro è limitato, si potranno sottoporre a un esame di ammissione tutti gli allievi, anche quelli provvisti degli attestati richiesti.

§ 2. Se il numero lo giustifica, il Consiglio di Stato istituisce, presso le suddette scuole, corsi preparatori per gli allievi i quali, compiuto il quattordicesimo anno, desiderano iniziare un regolare tirocinio, quando abbiano raggiunto il limite di età sopra indicato.

In questo caso si potrà, con disposizione regolamentare, richiedere per l'ammissione ai corsi professionali che i giovani presentino la promozione dal corso preparatorio o un titolo equivalente, oppure che superino un apposito esame.

Art. 4. — La durata del tirocinio non sarà inferiore a quella fissata dall'Autorità federale per la relativa professione.

*) Capitolo VI del Codice della scuola.

Art. 5. — Gli allievi che hanno superato gli esami finali di tirocinio ricevono l'attestato di capacità professionale, conformemente a quanto dispongono la legge federale sulla formazione professionale e le ordinanze relative.

Art. 6. — Il Dipartimento della pubblica educazione può istituire, presso le scuole d'arti e mestieri corsi di perfezionamento per i giovani licenziati dai corsi di tirocinio, specialmente per quelli che intendono prepararsi agli esami federali di maestro.

§. Il Dipartimento può anche istituire corsi di perfezionamento per insegnanti di disegno, di tecnologia e di lavoro e può rendere obbligatori quelli organizzati dall'Autorità federale.

Art. 7. — Il Consiglio di Stato può sussidiare, fino a un massimo del trenta per cento, corsi di preparazione agli esami federali di maestro, organizzati da associazioni professionali riconosciute, quando risulti che essi rispondano allo scopo per cui sono stati istituiti.

Art. 8. — I Comuni che organizzano le scuole d'arti e mestieri devono mettere a disposizione i locali e provvedere all'arredamento delle aule, all'illuminazione, al riscaldamento e alla pulizia.

La costruzione degli edifici destinati alle scuole d'arti e mestieri spetta ai Comuni. Il Consiglio di Stato può istituire a tale scopo un Consorzio obbligatorio fra i Comuni interessati.

§ 1. Le spese d'impianto e di manutenzione dei laboratori (macchinari e materiale di consumo) sono sostenute dai Comuni nella proporzione di un terzo e per due terzi dallo Stato.

I lavori eseguiti rimangono proprietà dello Stato e dei Comuni nelle stesse proporzioni.

§ 2. Le scuole d'arti e mestieri possono, a scopo d'istruzione, assumere lavori su ordinazione.

Un regolamento stabilirà quale percentuale tocca agli allievi sul ricavo dei lavori venduti.

Art. 9. — Lo Stato contribuisce, fino al limite del 50 %, alle spese di costruzione, di riattamento e di ampliamento di edifici destinati alle suddette scuole. I sussidi per la costruzione di edifici devono essere stanziati mediante decreto legislativo; quelli per le spese di riattamento e di ampliamento sono concessi mediante i crediti iscritti nel bilancio preventivo.

Art. 10. — Gli allievi sono assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali, per cura dello Stato, in modo che le prestazioni non siano inferiori a quelle che vengono date dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni agli apprendisti della stessa categoria professionale.

§ 1. I premi per gli infortuni professionali sono pagati dallo Stato; quelli per gli infortuni non professionali sono a carico delle famiglie degli allievi.

§ 2. Gli allievi sono pure assicurati contro le malattie, secondo la legge cantonale sugli apprendisti.

Art. 11. — I Comuni che organizzano le scuole d'arti e mestieri hanno l'obbligo di istituire, in forma cooperativa, un servizio di refezione per coloro i quali non possono rincarare a mezzogiorno.

Art. 12. — Lo Stato concede agevolazioni di frequenza ai giovani appartenenti a famiglie bisognose, limitatamente al credito stanziato nel bilancio preventivo per sussidi agli apprendisti di ristretta fortuna.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
 concernente l'istituzione della scuola tecnica cantonale *)

(del)

Il Gran Consiglio
 della Repubblica e Cantone del Ticino
 su proposta del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' istituita a Lugano la Scuola tecnica cantonale.

Essa ha una direzione propria e comprende due sezioni:

- a) la scuola dei tecnici edili;
- b) la scuola dei tecnici del genio civile.

Art. 2. — Per ottenere l'ammissione all'una o all'altra sezione occorre avere compiuto i 15 anni e possedere la licenza ginnasiale rilasciata dallo Stato o un titolo equivalente, oppure superare un esame di ammissione.

Occorre inoltre presentare un attestato medico comprovante che il giovane ha le attitudini fisiche richieste dalla professione scelta.

Art. 3. — La durata degli studi in ciascuna delle suddette sezioni è di quattro anni.

L'insegnamento teorico sarà integrato da esercitazioni pratiche in laboratori appositamente attrezzati, annessi alla scuola.

§. La Scuola tecnica cantonale è dotata di una biblioteca professionale e di una sala dei modelli.

Art. 4. — Dopo aver ottenuto la promozione dal secondo al terzo corso, l'allievo deve compiere una pratica di due anni nel ramo da lui scelto presso un'impresa o un ufficio di costruzioni edili o del genio civile, ritenuti idonei.

Art. 5. — Agli allievi licenziati dalla scuola il Consiglio di Stato rilascia il diploma di tecnico edile o di tecnico del genio civile.

§. Il conseguimento del diploma federale di capomastro è subordinato alla osservanza delle norme contenute nello speciale regolamento emanato dalla Società svizzera degli impresari costruttori e approvato dal Dipartimento federale dell'economia pubblica.

Art. 6. — Chi è in possesso del diploma di una delle suddette sezioni della Scuola tecnica cantonale deve, per poter essere ammesso agli esami dell'altra sezione, seguire le lezioni del terzo e del quarto corso di quest'ultima.

Art. 7. — Il Dipartimento della pubblica educazione può istituire, presso la predetta scuola, corsi di preparazione agli esami federali di capomastro per i tecnici diplomati e corsi di perfezionamento per i docenti di materie tecniche nelle scuole-laboratorio per le arti edili.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 8. — I licenziati dalla soppressa Scuola di capimastri, che abbiano fatto una regolare pratica professionale di almeno tre anni nell'edilizia o nel genio civile, possono presentarsi a dare gli esami complementari di diploma nella rispettiva sezione della Scuola tecnica cantonale istituita dalla presente legge. Il regolamento indicherà le materie in cui devono svolgersi tali prove complementari, che saranno di natura prevalentemente pratica.

*) Capitolo VII del Codice della scuola.

-
- § 1. Per poter dare gli esami in entrambe le sezioni, il licenziato deve aver fatto complessivamente almeno quattro anni di pratica nei due rami di attività.
- § 2. Gli esami complementari potranno essere dati soltanto nella sessione ordinaria degli esami di licenza, e per l'ultima volta, entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge.
- § 3. Gli allievi che saranno licenziati nel 1951 potranno presentarsi agli esami complementari di diploma, dopo aver fatto la pratica di due anni.

Art. 9. — Gli allievi già iscritti alla Scuola capimastri al momento dell'entrata in vigore della riforma, compresi quelli che avranno superato il corso preparatorio, potranno proseguire gli studi secondo il vecchio ordinamento sino al conseguimento del diploma.

- §. Fatta la pratica prevista dall'art. 8, essi potranno presentarsi agli esami complementari per l'ottenimento del diploma.
-